

IL PARLAMENTO

PRESIDENTE DI ASSEMBLEA

E' una figura centrale, gli si richiede un comportamento imparziale allo scopo di garantire tutti i parlamentari e, in modo particolare, quelli di minoranza: per questo motivo deve avere un'ampia rappresentatività venendo eletto con larghe maggioranze (occorre, infatti, la maggioranza assoluta dei Senatori per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Senato come ci riferisce l'art 4 del Reg. Sen. E la maggioranza dei 2/3 dei membri della Camera come ci riferisce l'art 4 del Reg. Cam.).

Spetta al Presidente:

- ♣ **assicurare il buon funzionamento dell'Assemblea**
- ♣ **far osservare il Regolamento** (in particolare, sovrintende all'applicazione del regolamento presso tutti gli organi della Camera e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione acquisendo, ove lo ritenga opportuno, il parere della Giunta per il regolamento, che presiede, emana circolari e disposizioni interpretative del regolamento, decide, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, sulla ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti e ordini del giorno, degli atti di indirizzo)
- ♣ **assicurare l'amministrazione della Camera** (es. convocando la **Conferenza dei presidenti di gruppo** e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal regolamento, il programma e il calendario. Presiede l'Assemblea e gli organi preposti alle funzioni di organizzazione dei lavori e di direzione generale della Camera (Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti di gruppo, Giunta per il regolamento);

Nomina i componenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per il regolamento, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 Cost.);

- ♣ in particolare, poi, **dirige e modera le discussioni** , dà la parola stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato
- ♣ inoltre, la collocazione “super partes” del Presidente di Assemblea si manifesta anche in quanto il **Presidente non vota**, non deve manifestare opinioni politiche personali, parla a nome dell'intera assemblea e ciò sulla base di affermate consuetudini convalidate dai regolamenti

UFFICIO DI PRESIDENZA

E' composto da 4 Vicepresidenti, 3 Questori, 8 Segretari che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare **la regolarità delle votazioni in Assemblea**. E' presieduto dal Presidente di Assemblea

In particolare:

Vicepresidenti

- ◆ Collaborano con il Presidente e possono essere da lui convocati ogni volta lo ritenga opportuno e sostituiscono il Presidente in caso di sua **assenza o di impedimento**

Questori

- ◆ curano collegialmente il **buon andamento dell'amministrazione della Camera**, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente
- ◆ **sovrintendono alle spese della Camera** (predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo)
- ◆ mantengono **l'ordine della sede della Camera**

Segretari

- ◆ sovrintendono alla redazione del processo verbale che devono contenere solo le deliberazioni e gli atti della Camera e ne danno lettura
- ◆ tengono nota dei deputati iscritti a parlare
- ◆ collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto
- ◆ coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori della Camera

Funzioni

- ◆ **ricorsi** sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni
- ◆ **sanzioni** nei confronti dei deputati che turbano l'ordine delle sedute
- ◆ **ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali**
- ◆ **deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera**, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
- ◆ **condizione dei deputati** (indennità, competenze, ecc.);
- ◆ **organizzazione dell'Amministrazione della Camera**, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali
- ◆ è convocata dal Presidente della Camera il quale ne fissa l'ordine del giorno

Collegio dei Questori

In base al Regolamento della Camera (art. 10) tre deputati questori:

- ♦ **curano collegialmente il buon andamento dell'Amministrazione**, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.
- ♦ Il Collegio dei Questori **elabora annualmente il progetto di bilancio interno, che è sottoposto successivamente all'esame dell'Ufficio di Presidenza** (di cui i deputati questori fanno parte) ed è poi discusso e approvato dall'Assemblea.

Provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione, alla **gestione dei fondi** a disposizione del Senato (art. 8 - Regolamento del Senato).

- ♦ **I questori sovrintendono alle spese della Camera, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera**, secondo le disposizioni del Presidente. A tal fine, poiché la forza pubblica non può entrare nelle sedi della Camera senza autorizzazione del Presidente, i questori dispongono degli assistenti parlamentari.^[4]

*Conferenza dei Presidenti di Gruppo

- ♦ è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai **presidenti di tutti i gruppi Parlamentari**.
- ♦ Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante
- ♦ Alla Conferenza possono essere, inoltre, invitati i **Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni parlamentari**, nonché, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, anche i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché il rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche

Funzioni

- ♦ **viene convocata dal Presidente della Camera**, ogni qualvolta lo ritenga utile (anche su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo), per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni
- ♦ definisce **la programmazione dei lavori della Camera**, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea. (ordine del giorno)
- ♦ La Conferenza delibera, inoltre, sulle **richieste di urgenza relative a progetti di legge**,

***L'Assemblea**

- ♦ È al centro dell'attività della Camera, dove si prendono le principali decisioni, si dibattono i temi previsti dall'ordine del giorno delle sue sedute, si discute e si vota la gran parte dei progetti di legge, si concede o si revoca la fiducia al Governo, si discutono gli atti di indirizzo ad esso rivolti (mozioni e risoluzioni), le interrogazioni e le interpellanze.
- ♦ I lavori della Camera sono organizzati secondo **il principio della programmazione**: a questo fine sono predisposti il programma e il calendario dei lavori, che costituiscono il punto di riferimento per l'organizzazione delle attività dell'Assemblea e delle Commissioni.
- ♦ La gran parte delle votazioni in Assemblea si svolge con il **voto nominale**, attraverso un sistema elettronico che registra immediatamente i nomi dei votanti e il risultato del voto e che consente a ciascun deputato di votare dal proprio posto, attivando la sua postazione di voto (attraverso un sistema di identificazione) ed utilizzando una scheda nominativa. Grazie al sistema elettronico, assieme al calcolo del risultato, si ottiene immediatamente la verifica se c'è oppure no il numero legale.
L'elenco dei votanti e il voto espresso da ciascuno sono, in tal caso, pubblicati sul Resoconto stenografico.
Su ogni postazione di voto si trovano tre pulsanti: verde per il sì, rosso per il no e bianco per l'astensione. Perché le deliberazioni della Camera siano valide deve essere presente la maggioranza dei deputati (la metà più uno), come prescrive la Costituzione: questo è il "numero legale".

GRUPPI PARLAMENTARI

- ♦ Vengono ricordati indirettamente dalla Costituzione (art 72 c3 e art 82 c2), ma sono i regolamenti delle camere che disciplinano il Gruppi parlamentari, strutture organizzative in cui vengono raggruppati i membri delle camere secondo criteri di affiliazione politica.
- ♦ Secondo una definizione tradizionale si dice che i gruppi parlamentari sono “la proiezione “ dei partiti nelle Camere. Ora, di fatto bisogna riconoscere la tendenziale corrispondenza tra le associazioni politiche dette “*partiti*” ed i *gruppi parlamentari* a cui si iscrivono i membri delle Camere. In realtà, però, i Regolamenti non stabiliscono necessariamente tale corrispondenza, in quanto i parlamentari sono lasciati liberi di **dichiarare** a quale gruppo intendono aderire. Tale dichiarazione deve essere fatta entro due giorni dalla prima seduta alla Camera ed entro tre giorni al Senato.

Il riferimento all'esistenza dei partiti esterni al Parlamento è effettuato dai regolamenti solo quando venga richiesta la costituzione di gruppi con un numero di aderenti minore di quello minimo previsto dai regolamenti: in questo caso deve dimostrarsi, tra l'altro, la presenza di un <<partito organizzato nel paese>> che abbia concorso alla campagna elettorale in un certo numero di collegi

- ♦ I regolamenti fissano i criteri per la costituzione dei gruppi che devono essere autorizzati dagli organi direttivi delle Assemblee.
- ♦ Allo scopo di evitare una eccessiva frammentazione, si esige per ogni gruppo un minimo di **aderenti (20 alla Camera, 10 al Senato).**

Sono ammissibili, come appena detto, gruppi con minori aderenti su autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

- ♦ Il <<**gruppo misto**>> raccoglie i parlamentari che provengono da partiti che non abbiano la consistenza richiesta o che non aderiscono ai gruppi costituiti.
- ♦ **I gruppi non sono organi interni delle Camere**, in quanto, pur costituiti all'interno delle stesse, non sono abilitati a manifestarne la volontà (come invece avviene per giunte e commissioni)
- ♦ **I gruppi non sono neanche organi interni del partito**, associazione politica esterna al Parlamento. Si tratta, infatti, di due entità giuridicamente distinte anche se generalmente sono collegate da comuni finalità e da comuni programmi (questo non avviene per il gruppo misto che non trova un puntuale referente in un partito esterno al Parlamento).
- ♦ Probabilmente, la definizione più appropriata per i Gruppi è quella di **associazioni di diritto pubblico**, in quanto inserite nell'organo costituzionale e quindi distinte dai partiti che, invece, sono associazioni di diritto privato anche se di rilevanza pubblica. In conclusione, quindi, i gruppi parlamentari costituiscono "uno dei modi di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, quindi costituiscono il riflesso istituzionale del pluralismo politico".
- ♦ Inoltre, ogni gruppo ha un ordinamento interno, la sua organizzazione comprende un Presidente, un vicepresidente, un Comitato direttivo alla Camera e uno o più Segretari al Senato.
- ♦ Funzioni essenziali:
 - Seguire le questioni trattate in seno al Parlamento e questo comporta lo studio dei progetti di legge prima che vengano esaminate in seno alle Commissioni o in seduta plenaria e la scelta del portavoce che saranno incaricati, nel corso della discussione, di difendere il punto di vista del gruppo
 - Intervengono nella composizione delle Commissioni proporzionalmente al numero dei suoi membri

COMMISSIONI

Per ragioni di funzionalità si è riconosciuta l'esigenza di decentrare parte del lavoro parlamentare ad organi collegiali ristretti, le Commissioni, formati in modo da tenere conto degli equilibri fra i gruppi parlamentari, a cui vengono affidati compiti ausiliari rispetto a quelle delle Assemblee.

La disciplina delle Commissioni si trova nel testo Costituzionale, in leggi e nei regolamenti parlamentari.

Le Commissioni sono costituite in seno alle due Assemblee e quindi sono *organi interni di una Camera*.

...da qui la distinzione Commissioni **monocamerali o bicamerali**. Quelle bicamerali sono soluzioni organizzative che si adottano allo scopo di ovviare al frazionamento di ruoli tra le due Assemblee consentendo di evitare la duplicazione di attività e disfunzioni derivanti da un insufficiente coordinamento fra le due Camere. Esse quindi vengono istituite quando sono previste forme di *lavoro congiunto continuativo* fra le due Camere che richiedono una collaborazione istituzionalizzata.

Possono essere **Permanenti e Temporanee**. Quelle permanenti vengono formate per una legislatura e sono generalmente specializzate, mentre quelle temporanee vengono formate quando si tratta di

porre in essere una collaborazione non continuativa, es. le *Commissioni d'inchiesta* o come nel caso delle *Commissioni bicamerali istituite con legge o ammesse dai regolamenti parlamentari*

Le Commissioni permanenti

- ◆ Si costituiscono alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, e sono 14.
- ◆ ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i suoi poteri (finanze, giustizia, affari esteri, difesa, lavoro, istruzione, sanità)
- ◆ si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
- ◆ Come ho detto prima, le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti. Ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o sottosegretario.
- ◆ Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio

Le funzioni

- ◆ nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni *legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo*.
- ◆ quanto al *procedimento legislativo* (che poi vedremo dettagliatamente) le Commissioni hanno un'importante funzione ed operano con tre modalità (art 72 Cost.):
 - 1) *“sede referente”*. La Costituzione, infatti, stabilisce che ogni progetto di legge presentato ad una Camera deve, secondo le norme del suo regolamento, anzitutto essere esaminato da una Commissione. Fase del procedimento questa, funzionale al successivo esame da parte dell'Assemblea. Ogni progetto di legge, quindi, è assegnato dal Presidente della Camera alla Commissione volta per volta competente sulla materia trattata dal progetto. La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul di legge, nella quale deve valutare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo e poi deve riferire all'Assemblea.
 - 2) *“sede legislativa”*. Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso, l'esame e l'approvazione definitiva di quel progetto può essere attribuito totalmente alle Commissioni che, in questo caso, vanno ad assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione sostituendo l'aula. Tuttavia, il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

La Costituzione impone comunque la procedura normale di esame e di approvazione dei progetti di legge per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli che delegano al Governo il potere di adottare decreti legislativi che hanno il valore di leggi, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per i bilanci e consuntivi (riserva di Assemblea)
 - 3) *“sede redigente”*. (Procedimento previsto solo nei Regol. parlamentari) Quando discussione e approvazione di un progetto di legge vengono decentrate in Assemblea, riservando però, all'aula l'approvazione finale. Anche in questo caso, sono escluse da

questo procedimento le materie coperte da riserva di Assemblea.

* sede consultiva .Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo esaminano per formulare un **parere** (nei termini previsti dal Regolamento) e indirizzarlo alla Commissione competente in sede referente. (es. i pareri della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla finanza pubblica e sul rispetto dell'obbligo costituzionale di prevedere come fare fronte a nuove o maggiori spese, quello della Commissione Affari costituzionali, che verifica l'impatto del progetto di legge sull'ordinamento costituzionale e sul rispetto delle competenze regionali, quello del Comitato per la legislazione sulla qualità dei testi legislativi)

- ◆ [I COMMISSIONE \(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI\)](#)
- ◆ [II COMMISSIONE \(GIUSTIZIA\)](#)
- ◆ [III COMMISSIONE \(AFFARI ESTERI E COMUNITARI\)](#)
- ◆ [IV COMMISSIONE \(DIFESA\)](#)
- ◆ [V COMMISSIONE \(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE\)](#)
- ◆ [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)
- ◆ [VII COMMISSIONE \(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE\)](#)
- ◆ [VIII COMMISSIONE \(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI\)](#)
- ◆ [IX COMMISSIONE \(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI\)](#)
- ◆ [X COMMISSIONE \(ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO\)](#)
- ◆ [XI COMMISSIONE \(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO\)](#)
- ◆ [XII COMMISSIONE \(AFFARI SOCIALI\)](#)
- ◆ [XIII COMMISSIONE \(AGRICOLTURA\)](#)
- ◆ [XIV COMMISSIONE \(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA\)](#)
- ◆

Commissioni d'inchiesta (Temporanee)

Ciascuna Camera - prevede l'art. 82 della Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, istituisce una apposita Commissione composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta bicamerali, formate da Deputati e Senatori, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali sia bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

- ◆ [Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere](#)
- ◆ [Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti](#)
- ◆ [Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali](#)

- ✦ [Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale](#)

Commissioni bicamerali

Sono Commissioni parlamentari previste dalla legge e composte da Senatori e da Deputati, nel rispetto del principio di proporzionalità; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi.

Si possono distinguere in:

Commissioni direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali

- ✦ [Commissione parlamentare per le questioni regionali](#)
- ✦ [Comitato per i procedimenti di accusa](#)

Commissioni d'indirizzo, vigilanza e controllo. Istituite con legge, svolgono funzioni originali in relazione a settori o materie specifiche.

- ✦ [Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica](#)
- ✦ [Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi](#)
- ✦ [Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria](#)
- ✦ [Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale](#)
- ✦ [Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione](#)
- ✦ [Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza](#)
- ✦ **Commissioni consultive, istituite con legge per l'esame di specifici atti del Governo:**
 - ✦ [Commissione parlamentare per la semplificazione](#)
 - ✦ [Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale](#)

Speciali

- ✦ [COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE](#)

Giurì d'onore

- ✦ [COMMISSIONE D'INDAGINE RENATO FARINA - VANNUCCI](#)
- ✦ [COMMISSIONE D'INDAGINE LABOCETTA - BARBA](#)

Miste

- ✦ [COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E](#)

PRESTITI S.P.A.

- ◆ COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- ◆ COMMISSIONE PER LE RICOMPENSE AL VALORE E MERITO CIVILE

Le Giunte

- ♦ Sono organi collegiali permanenti investiti non di funzioni legislative o di controllo politico, ma di ***compiti legati al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri.***
- ♦ Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulle modalità di nomina dei loro componenti, che non sono designati dai Gruppi parlamentari ma scelti direttamente dal Presidente della Camera, che tiene comunque conto dell'esigenza che i Gruppi vi siano adeguatamente rappresentati;

1) Giunta per le autorizzazioni

Istituita perché, a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993, la Magistratura non deve più chiedere *l'autorizzazione* della Camera prima di svolgere *indagini* su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo *arresto o ad altre limitazioni della libertà personale*; in questi casi la Giunta valuta le richieste del magistrato e riferisce all'Assemblea (art. 18 reg.). La Giunta è competente ad esaminare anche le questioni relative alla *insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai deputati* (art. 68, primo comma, Cost.) e alla *concessione della autorizzazione richiesta dall'art. 96 della Costituzione per sottoporre a procedimento penale i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni*, sempre che i ministri siano deputati. Se infatti il ministro non è parlamentare o è senatore, la competenza spetta al Senato.

Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a deliberare l'Assemblea.

2) Giunta delle elezioni

La Giunta valuta *i titoli di ammissione di ciascun deputato*: ha cioè il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento dell'elezione. In base alla Costituzione, tale potere spetta esclusivamente alla Camera e ad essa compete giudicare anche su eventuali ricorsi da parte di candidati non eletti.

3) Giunta per il Regolamento

Alla Giunta per il Regolamento - presieduta, a differenza delle altre Giunte, dal Presidente della Camera e composta da almeno 10 deputati- spettano *i pareri su questioni di interpretazione regolamentare*, la soluzione dei *conflitti di competenza tra le Commissioni ad essa deferiti dal Presidente* e lo *studio delle proposte relative al Regolamento*.